

Sentenza Corte di Cassazione 30 agosto 2000, n. 11430

Sezione Lavoro

Procedimento disciplinare – Licenziamento – Necessità della previa pubblicazione del c.d. codice disciplinare quando il recesso sia fondato su ragioni previste dalla legge - Insussistenza – Nozione di giusta causa.

La previa pubblicità del c.d. codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, prescritta dall'art. 7, 1° comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva o da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito, e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge; spetta al giudice di merito accertare in fatto se il licenziamento sia stato intimato sulla base delle suddette ipotesi specifiche, o sia conseguenza di una specificazione eventualmente contenuta nel codice disciplinare (nel caso di specie il tribunale aveva ritenuto che la codificazione disciplinare non avesse ristretto il generale potere di recesso ex lege del datore di lavoro alle sole ipotesi in esso considerate e che l'istituto poligrafico aveva licenziato il ricorrente sulla base della nozione legale di giusta causa, senza avvalersi di alcuna delle specificazioni contenute nello stesso codice).

Ai fini della sussistenza di un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa possono concorrere oltre agli inadempimenti degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro anche i comportamenti extralavorativi del dipendente che, se normalmente sono irrilevanti ai fini della lesione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, possono acquisire rilievo al fine suddetto qualora presentino una particolare gravità, ovvero richiedano, in rapporto alle peculiari caratteristiche della prestazione, un più ampio margine di fiducia (nella fattispecie un dipendente dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato era stato dapprima sospeso e poi licenziato per aver svolto attività di lotto clandestino avvalendosi del rapporto di lavoro, degli ambienti e delle strutture dell'istituto, in tal modo tenendo una condotta gravemente lesiva del rapporto fiduciario e arrecando danno al prestigio, al decoro e all'immagine dell'istituto stesso).